

Legge regionale 15 ottobre 2020 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).

Art. 35

(Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 49 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<anche con il coinvolgimento>> sono inserite le seguenti: <<delle parti sociali,>> e le parole <<in carriera e alla creazione e sviluppo di attività imprenditoriali>> sono sostituite dalle seguenti: <<in carriera, alla creazione e sviluppo di attività imprenditoriali e per il superamento del divario retributivo di genere>>;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. La Regione nella propria programmazione sostiene azioni per la riduzione del divario salariale e il raggiungimento di una reale parità retributiva tra uomini e donne, e in particolare promuove:

a) azioni per favorire l'emersione e la trasparenza dei dati relativi ai livelli di retribuzione anche mediante pubblicizzazione e diffusione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 198/2006;

b) progetti di sensibilizzazione sulla parità retributiva e di adozione delle migliori pratiche in materia;

c) azioni di orientamento e formazione volte a contrastare stereotipi e ad accrescere la partecipazione delle ragazze a percorsi scolastici e accademici in discipline scientifico-tecnologiche e a rafforzare le loro competenze tecniche e digitali;

d) introduzione della parità retributiva come criterio premiante per l'assegnazione di contributi e incentivi alle imprese.>>.